

**Parti**

Ricorrente: FOA per conto di Karsten Kaltoft

Convenuta: Billund Kommune

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se sia in contrasto col diritto UE, come formulato, ad esempio, dall'articolo 6 del Trattato UE, in generale, o in particolare per un datore di lavoro pubblico, discriminare in base all'obesità nel mercato del lavoro.
- 2) Se un eventuale divieto di discriminazione in base all'obesità stabilito dal diritto UE sia direttamente applicabile fra un cittadino danese e il suo datore di lavoro, costituito da un'autorità pubblica.
- 3) Qualora la Corte di giustizia constati nell'UE un divieto di discriminazione a causa dell'obesità sul mercato del lavoro in generale, o in particolare per i datori di lavoro nel settore pubblico, se la questione se vi sia stata violazione dell'eventuale divieto di discriminazione a causa dell'obesità debba essere valutata in tal caso basandosi sull'onere della prova condiviso fra le parti, cosicché l'effettiva applicazione del divieto nei casi in cui sia provata la discriminazione richiede che l'onere della prova gravi sul datore di lavoro, contro cui è stato presentato reclamo e convenuto in giudizio (v. considerando 18 della direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1997, 97/80/CE, sull'onere della prova in casi di discriminazione a causa del sesso) <sup>(1)</sup>.
- 4) Se l'obesità possa essere considerata una disabilità rientrante nella tutela stabilita dalla direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro <sup>(2)</sup>, e, in tal caso, quali criteri siano decisivi per stabilire se l'obesità di una persona comporti che detta persona è tutelata dal divieto di discriminazione in base alla disabilità stabilito da detta direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 14, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU L 303, pag. 16.

**Impugnazione proposta il 1o luglio 2013 dalla Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 aprile 2013, causa T-284/11: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-374/13 P)

(2013/C 252/38)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (rappresentante: J. Carbonell Callicó, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione del Tribunale del 25 aprile 2013, causa T-284/11, concedendo, di conseguenza, la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 7.112.113 «METROINVEST» per distinguere i servizi della classe 36.
- condannare le altre parti alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla:

- **Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009** <sup>(1)</sup>

Tale motivo, tuttavia, è costituito dalle seguenti quattro parti:

- Errore di valutazione da parte del Tribunale e dell'UAMI del confronto dei segni.
- Il Tribunale non ha preso in considerazione la giurisprudenza applicabile relativa alla valutazione globale del rischio di confusione.
- Mancanza di coerenza con altre decisioni dell'Ufficio nelle quali sono coinvolti le stesse parti e i relativi marchi comunitari.
- Coesistenza pacifica tra altri marchi comunitari, che includono la parola METRO in classi differenti, e anche nella classe 36.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

**Ricorso proposto il 2 luglio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria**

(Causa C-376/13)

(2013/C 252/39)

Lingua processuale: il bulgaro

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, G. Koleva, L. Malferrari)